dqmisure

ORGANISMO DI ISPEZIONE

REGOLAMENTO

delle attività di ispezione sui contatori di energia elettrica ai fini fiscali e non

DQUADRO ENERGIE S.r.l.s., dqmisure – Organismo di Ispezione

- Via XI Settembre 15 - 12011

Borgo San Dalmazzo - Cuneo (CN)- Italia -

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ... 4
2. DEFINIZIONI ... 4
3. NORMATIVE E CIRCOLARI APPLICABILI ... 5
4. PREMESSA ... 6
PARTE PRIMA ... 6
5. PRIVACY ... 6
5.1. Titolare del trattamento ... 6
5.2. Oggetto del trattamento ... 6
5.3. Fonte dei dati trattati ... 6
5.4. Finalità a base giuridica del trattamento ... 6
5.5. Diffusione e comunicazione dei dati ... 7
5.6. Trasferimento dei dati ... 7
5.7. Modalità del trattamento e conservazione dei dati ... 7
5.8. Diritti dell'interessato ... 7
5.9. Revoca del consenso e proposizione di reclamo ... 8
5.10. Rifiuto del conferimento dei dati ... 8
5.11. Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione ... 8
5.12. Processi decisionali automatizzati ... 8
6. CONDIZIONI GENERALI ... 8
6.1. Obblighi e Responsabilità delle parti – Condizioni generali ... 8
6.2. Impegni dell'Organismo di Ispezione e garanzie per il Cliente – Condizioni generali ... 8
6.3. Impegni del Cliente – Condizioni generali ... 9
6.4. Offerta economica (attivazione del servizio) – Condizioni generali ... 10
6.5. Modalità di esecuzione dell'offerta – Condizioni Generali ... 11
6.6. Pianificazione dell'attività di ispezione – Condizioni generali ... 11
6.7. Strumenti campione dell'OdI utilizzati durante le attività di ispezione – Condizioni generali ... 11
6.8. Modalità di pagamento – Condizioni generali ... 12
PARTE SECONDA ... 12
7. REQUISITI SPECIFICI PER L'ATTIVITA' Di ISPEZIONE AI FINI FISCALI ... 12
7.1. Impegni del cliente ... 12
7.2. Impegni dell'Organismo di Ispezione e garanzie per il cliente ... 12
7.3. Offerta economica (attivazione del servizio) ... 12
7.4. Pianificazione dell'attività di ispezione ... 12
7.5. Strumenti campione dell'OdI utilizzati durante l'attività di ispezione ... 12
7.6. Svolgimento dell'attività di ispezione ai fini fiscali ... 13
7.7. Rapporto di ispezione ai fini fiscali ... 14
PARTE TERZA ... 15
8. REQUISITI SPECIFICI PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DM 93 DEL 21-04-2017 ... 15

8.1. Impegni dell'Organismo di Ispezione e garanzie del cliente 15
8.2. Impegni del cliente 15
8.3. Offerta economica (attivazione del servizio) 16
8.4. Pianificazione dell'attività di ispezione 16
8.5. Strumenti campione dell'OdI utilizzati durante l'attività di ispezione 16
8.6. Svolgimento dell'attività di verificazione periodica ai sensi del DM 93/2017 16
8.7. Rapporto di ispezione di verificazione periodica ai sensi del DM 93/2017 17
PARTE QUARTA 18
9. UTILIZZO DEI RAPPORTI DI ISPEZIONE – CONDIZIONI GENERALI 18
10. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI - CONDIZIONI GENERALI 18
10.1. Reclami 18
10.2. Ricorsi 19
10.3. Contenziosi 19
11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO – CONDIZIONI GENERALI 19

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è relativo alle attività di ispezione svolte dall'azienda DQUADRO ENERGIE S.r.l.s., dqmsiure – Organismo di Ispezione (di seguito DQUADRO ENERGIE, dqmisure – Organismo di Ispezione) a mezzo di una apposita divisione, separata ed identificabile, denominata DQUADRO ISPEZIONE (di seguito OdI) che agisce in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2026, ai Regolamenti Generali di ACCREDIA e, per quanto riguarda le ispezioni condotte ai fini fiscali, anche alle circolari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, l'attività ispettiva dell'OdI riguarda le seguenti attività:

- attività di ispezioni sui contatori di energia elettrica **ai fini fiscali** svolte sia presso la sede dell'Organismo di Ispezione, sia presso il cliente dove è installato il contatore di energia elettrica.
- attività di ispezioni sui contatori di energia elettrica **ai fini del DM 93/2017 (verifiche periodiche)** svolte presso il cliente dove è installato il contatore di energia elettrica.

Nel presente Regolamento sono definiti i rapporti tra l'OdI e il Cliente che intende avvalersi del servizio di ispezione, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

I requisiti espressi nel presente regolamento fanno parte integrante delle offerte economiche che verranno sottoscritte con il Cliente inerenti l'attività in oggetto. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito aziendale https://dqmisure.com/ .

2. DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nel presente Regolamento:

Cliente: Persona fisica o giuridica che richiede un'attività di ispezione e su incarico del quale viene svolta l'attività.
Ai fini dell'attività di ispezione svolta sui contatori di energia elettrica **ai sensi del DM 93/2017 (verifiche periodiche)**, il cliente dell'Organismo di Ispezione si configura come utente metrico e titolare dello strumento oggetto dell'ispezione.

Organismo di Ispezione: Organismo che svolge attività di ispezione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai regolamenti tecnici Accredia, EA e ILAC applicabili; ai requisiti dei Decreti di riferimento ed al presente Regolamento.

Rapporto di ispezione: documento rilasciato da un Organismo di Ispezione al Cliente richiedente, al termine delle attività di ispezione che registra lo svolgimento delle attività e le evidenze riscontrate nell'ispezione.

Ispezione: attività di verifica e controllo svolta da un tecnico qualificato da un Organismo di Ispezione per lo specifico settore ispettivo.

Ispettore: personale tecnico qualificato da un Organismo di Ispezione e incaricato per eseguire l'attività di ispezione.

3. NORMATIVE E CIRCOLARI APPLICABILI

Di seguito sono elencate alcune norme e documenti di riferimento per le attività di ispezione:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2026: "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni **secondo le regole stabilite dalla norma per gli Organismi di TIPO NON A**"
- Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2017 n. 93 recante "Regolamento recante la disciplina attuativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea"Direttiva MID 2014/32/UE del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
- Circolare n°17/D 2013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e sistemi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali";
- Circolare PROT 112519/R.U. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "Verifiche successive all'accreditamento per il rilascio del nulla osta definitivo all'inserimento nell'elenco dei taratori di sistemi di misura elettrici utilizzati ai fini fiscali";
- Circolare n°18/D del 18/12/2015 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "Istruzioni operative per le verifiche dei sistemi di misura elettrici per fini fiscali secondo la guida CEI 13-71";
- Circolare n°23/D del 29/12/2015 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71";
- Circolare n°24/D del 29/12/2015 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "Trasmissione modelli di certificato di prova secondo la guida CEI 13-71 dei trasformatori voltmetrici e amperometrici e del relativo certificato di accoppiamento con il contatore".
- Circolare n° 21/D del 13/09/2016 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "Inserimento di Società nell'elenco dei laboratori di prova su sistemi elettrici per fini fiscali. Controllo terzietà ed imparzialità. Termine per l'accreditamento per i laboratori in precedenza autorizzati
- Nota prot. 22772 del 28/02/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "Esame della perizia operativa dei tecnici dipendenti di laboratori accreditati. Modalità di prenotazione e sessioni."
- Circolare n°6/D del 02/05/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "Coordinamento tecnico delle procedure di accreditamento propedeutico all'autorizzazione ad effettuare la verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali. Integrazioni alla circolare 23/D del 29 dicembre 2015"
- Nota prot.64091 del 31/05/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "Laboratori autorizzati a prestare supporto all'Agenzia nei controlli sui sistemi di misura elettrici. Precisazioni alla circolare 21/D del 13 settembre 2016"

4. PREMESSA

Il presente regolamento è suddiviso in quattro parti:

a) una parte descrittiva dei requisiti generali, ossia impegni e condizioni per l'erogazione del servizio applicabili a tutti i servizi di ispezione oggetto del presente regolamento;
b) una parte descrittiva dei soli requisiti specifici aggiuntivi (rispetto a quanto già descritto nelle condizioni generali) relativi al servizio di ispezione ai fini fiscali;
c) una parte descrittiva dei soli requisiti specifici aggiuntivi (rispetto a quanto già descritto nelle condizioni generali) relativi al servizio di ispezione ai sensi del DM 93/2017;
d) una parte descrittiva dei requisiti generali per la gestione dei rapporti di ispezione, reclami, ricorsi, contenziosi e modifiche al presente regolamento.

PARTE PRIMA

5. PRIVACY

Il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il cliente debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso con il consenso variamente espresso (esplicito - impliciti - fatti concludenti) del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge.

5.1. Titolare del trattamento

L'OdI DQUADRO ENERGIE SRLS, dqmisure – Organismo di Ispezione avente sede in Via XI Settembre, 15 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), P.IVA 03558510040 in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 informa il cliente che i suoi dati saranno trattati secondo i principi stabiliti dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016), ovvero nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

5.2. Oggetto del trattamento

I dati oggetto del trattamento sono i dati personali, identificativi e di contatto.

5.3. Fonte dei dati trattati

Il Titolare tratta i dati personali conferiti spontaneamente dall'interessato in occasione di:

- visite presso le sedi o telefonate;
- contatti diretti presso fiere e manifestazioni;
- richiesta di preventivi o proposizione di offerte;
- trasmissioni e transazioni successive all'ordine.

5.4. Finalità a base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della società per finalità amministrative e contabili e/o collegate allo svolgimento della fornitura di beni e/o servizi:

- Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
- Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione di contratti, ordini);
- spedizioni e fatture controllo dell'affidabilità e solvibilità;
- Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture selezione in rapporto alle necessità dell'impresa).

5.5. Diffusione e comunicazione dei dati

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
I dati vengono comunicati ai destinatari nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. Potranno essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare; in particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni espletate, alcuni di essi sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti esterni che collaborano con il Titolare ed ai soggetti che per finalità di evasione degli acquisti o di altre richieste o di prestazioni di servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire prestazioni o servizi. Potranno, inoltre, essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.
Infine, i dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza fiscale e di diritto del lavoro;
- istituti di credito;
  autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.

5.6. Trasferimento dei dati

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 679/16.

5.7. Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 e dal principio di accountability del G.D.P.R.
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate, o allo svolgimento di quanto richiesto dall'utente. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.

5.8. Diritti dell'interessato

Ai sensi del GDPR 679/2016 l'interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22).
L'interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l'oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta al seguente indirizzo:

Spett. DQUADRO ENERGIA SRLS
Via XI Settembre, 15 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

amministrazione@d-quadro.it

5.9. Revoca del consenso e proposizione di reclamo

Con riferimento all'art. 6 del GDPR 679/16, l'interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, fatto salvo quello relativo alle comunicazioni di dati a soggetti terzi previste per legge, la cui mancata trasmissione potrebbe compromettere in tutto o in parte la fornitura del servizio.
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello stato di residenza.

5.10. Rifiuto del conferimento dei dati

L'interessato non può rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge che regolamentano le transazioni commerciali e la fiscalità. Il conferimento di ulteriori dati personali potrebbe essere necessario per migliorare la qualità e l'efficienza della transazione. Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l'evasione degli ordini; mentre il conferimento dei dati ulteriori potrà compromettere in tutto o in parte l'evasione di altre richieste e la qualità e l'efficienza della transazione stessa.
Le persone che operano in nome e per conto di persone giuridiche possono rifiutarsi di conferire al Titolare i loro dati personali. Il conferimento di questi è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso.

5.11. Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione

Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà fornire all'interessato i servizi e/o i prodotti richiesti, in tutto o in parte.

5.12. Processi decisionali automatizzati

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati.

6. CONDIZIONI GENERALI

6.1. Obblighi e Responsabilità delle parti – Condizioni generali

Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare e descrivere in dettaglio le responsabilità nel rapporto contrattuale tra l'OdI e il Cliente. Il Regolamento può essere integrato da prescrizioni aggiuntive che devono essere specificatamente inserite nell'offerta economica.

6.2. Impegni dell'Organismo di Ispezione e garanzie per il Cliente – Condizioni generali

DQUADRO ENERGIE, dqmisure – Organismo di Ispezione attraverso l'attività svolta dal proprio Organismo di Ispezione si impegna a:

a) svolgere, con la diligenza propria del buon professionista, il servizio descritto nel presente Regolamento e nell'offerta personalizzata.
b) operare nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza, mettendo a disposizione adeguate risorse per l'espletamento del presente Regolamento:
    1 *indipendenza:* garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione (sia interne che esterne), agiscano in

condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati. Si impegna inoltre ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra;

2 *imparzialità:* garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione, agiscano in condizioni da garantire un giudizio imparziale;

c) conservare la documentazione relativa alle ispezioni per un periodo di tempo connesso alle implicazioni legali, contrattuali, o derivanti da altri obblighi che dovessero manifestarsi, in particolare:
   - conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza dell'ispezione su campo ai fini fiscali, copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di ispezioni ai fini fiscali effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi;
   - conservare per almeno 5 anni copia della documentazione anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di ispezioni ai fini fiscali effettuate in laboratorio con le relative registrazioni dei risultati;
   - conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verificazione periodica (DM 93/2017), copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi;

d) informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento ACCREDIA relativo all'attività di ispezione oggetto del presente Regolamento. L'OdI non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con DQUADRO ENERGIE, dqmisure – Organismo di Ispezione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;

e) garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al cliente dalle attività oggetto del presente Regolamento.

6.3. Impegni del Cliente – Condizioni generali

Il Cliente si impegna a:

a) garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dell'OdI che è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale/impiantistica. L'OdI non ha inoltre responsabilità in merito alle scelte tecniche adottate dal Cliente. Il servizio di ispezione da parte dell'OdI non esime il Cliente dagli obblighi di legge ad esso applicabili;

b) attenersi ai requisiti indicati nel presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati e qualsiasi Cliente che ne faccia richiesta, consentendogli di prenderne visione;

c) assicurare, nel caso di verifiche in campo, l'accesso del personale dell'OdI agli elementi oggetto del servizio di ispezione, alla documentazione tecnica, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, ad offrire piena collaborazione ed a mettere a disposizione dell'OdI tutto quanto necessario per lo svolgimento dell'ispezione;

d) a consentire, nel caso di verifiche in campo, l'accesso, senza ulteriori costi aggiuntivi, ad eventuali altri componenti del gruppo di ispezione, quali ad esempio ispettori in

addestramento dell'OdI; ispettori di Accredia; ispettori dell'Agenzie delle Dogane[1]; ispettori della Camera di Commercio e Unioncamere[2];

e) accettare gli esiti delle ispezioni e le conseguenti decisioni dell'OdI; il Cliente prende atto di quanto riportato nel rapporto di ispezione rilasciato dall' OdI e nel caso in cui sussistano giustificate motivazioni, può esprimere parere contrario presentando le opportune valutazioni inviando apposito ricorso mediante PEC.
f) garantire il corretto funzionamento del contatore conservando la documentazione a corredo dello strumento. Il Cliente si impegna, inoltre, a mantenere integro il sigillo apposto in sede di ispezione nonché ogni altro marchio o sigillo o elemento di protezione;
g) informare l'OdI circa i rischi conosciuti e/o potenziali cui il personale ispettivo potrebbe incorrere durante il servizio di ispezione allo scopo di consentire all'OdI di rispettare le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza;
h) notificare immediatamente all'OdI tutte le situazioni difformi, rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali procedimenti legali relativi all'oggetto del presente Regolamento, fatti salvi i limiti imposti dalla legge e tenere informato l'OdI sugli sviluppi di detti procedimenti;
i) Rendere disponibile all'OdI e ad eventuali altri componenti del gruppo di ispezione di cui al punto d) il libretto metrologico e la documentazione del contatore.
j) Non utilizzare il marchio ACCREDIA

6.4. Offerta economica (attivazione del servizio) – Condizioni generali

Il contratto (offerta economica) tra l'OdI ed il Cliente definisce le condizioni economiche per l'effettuazione delle attività di ispezione oggetto del presente Regolamento. Il Cliente è tenuto a corrispondere all'OdI i compensi indicati nell' offerta sottoscritta secondo le modalità di pagamento precisate nell'offerta. L'OdI si riserva, in caso di mancato pagamento dei compensi secondo le modalità prescritte nell'offerta, di interrompere/non effettuare le attività pianificate.

Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, l'OdI elabora un preventivo per l'attività di ispezione oggetto del presente contratto, indicando la Norma/e di riferimento e il tipo di ispezione richiesta.

La restituzione all'OdI dell'offerta, firmata da parte del Cliente, costituisce la richiesta formale per l'avvio delle attività di Ispezione, nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche (definite dall'Offerta) e delle condizioni contenute nel presente Regolamento, scaricabile dal sito https://dqmisure.wordpress.com/.

Ove intenda accettare l'Offerta, deve far pervenire all'OdI la documentazione di seguito riportata:

- Dati di targa contatore;
- Elenco dei componenti del sistema;
- Schema unifilare impianto[3];
- Certificati relativi alle precedenti tarature/ispezioni;
- Schema di inserzione del sistema di misura[4];
- Certificati eventuali TA/TV[5].

Al ricevimento dei documenti l'OdI li esamina, verificando che:

[1] Applicabile solo nel caso di attività di ispezione condotte ai fini fiscali
[2] Applicabile solo nel caso di attività di ispezione condotte ai sensi del DM 93/2017
[3] Documento richiesto solo per le verifiche ispettive ai fini fiscali
[4] Documento richiesto solo per le verifiche ispettive ai fini fiscali
[5] Documento richiesto solo per le verifiche ispettive ai fini fiscali

a) i dati e documenti richiesti siano stati forniti in modo completo;
b) siano stati chiaramente definiti e compresi da ambo le parti i requisiti del servizio di ispezione;
c) vi sia capacità da parte dell'Odi di svolgere le attività richieste;
d) non vi siano differenze rispetto ai dati forniti all'atto della richiesta di offerta.

Qualora l'esito del precedente esame sia positivo, viene avviata la pianificazione dell'attività di ispezione mentre in caso di esito negativo è facoltà dell'OdI richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima del formale avvio dell'attività o comunicare l'impossibilità a tale avvio, motivandone le ragioni al Cliente.

6.5. Modalità di esecuzione dell'offerta – Condizioni Generali

Offerta di ispezione – Gli importi indicati nell'offerta della DQUADRO ENERGIE, dqmisure – Organismo di Ispezione si riferiscono alla sola ispezione/verifica descritta, erogata con le modalità e le condizioni ivi specificate; nell'offerta è anche specificata la sua validità temporale. Eventuali costi aggiuntivi dovuti, a esempio, per sdoganamento, assicurazioni, emissione di documenti in altra lingua, ecc. non sono compresi, se non altrimenti specificato, e sono addebitati a consuntivo.
Ordine - L'esecuzione delle attività è subordinata al ricevimento e accettazione da parte della DQUADRO ENERGIE, dqmisure – Orgnismo di Ispezione, di un ordine scritto. L'ordine deve citare l'offerta di fornitura della DQUADRO ENERGIE, dqmisure – Organismo di Ispezione accettarne integralmente le condizioni e contenere i dati necessari per la fatturazione (ragione/denominazione sociale, indirizzo e partita IVA/codice fiscale).
Esecuzione/sospensione dell'attività - Il Committente riconosce la competenza della DQUADRO ENERGIE, dqmisure – Organismo di Ispezione sulla valutazione dello stato d'efficienza del dispositivo ricevuto/da ispezionare e sulla reale possibilità di svolgere le attività richieste. Se il dispositivo ricevuto/da ispezionare risulterà avere caratteristiche differenti da quelle previste e/o specificate nell'offerta, tali da modificare il costo dell'attività, sarà data comunicazione scritta al committente per le necessità di variazione dell'offerta.
Se durante l'attività i dispositivi in esame evidenziano difetti tali da pregiudicarne l'esecuzione, questa potrà essere sospesa a insindacabile giudizio della DQUADRO ENERGIE, dqmisure – Organismo di Ispezione. In tal caso, sarà emesso un documento che espone le ragioni della sospensione e sarà fatturato il lavoro svolto.

6.6. Pianificazione dell'attività di ispezione – Condizioni generali

L'OdI prende accordi con il Cliente per programmare l'Ispezione entro i termini concordati tra le parti.

L'OdI comunica, con anticipo, al Cliente i nominativi degli Ispettori e la data di verifica; qualora sussistano conflitti di interesse o altre rimostranze, il Cliente deve chiederne la sostituzione, entro 3 giorni lavorativi, formalizzando e motivando la richiesta.

Salvo eccezioni specificatamente concordate, per le ispezioni svolte su campo, il cliente deve rendersi disponibile per consentire l'effettuazione dell'Ispezione nel normale orario di lavoro. La mancata prova per assenza del cliente nel giorno previsto o per carenza di condizioni di sicurezza è remunerata all'OdI come prestazione effettuata.
L'attività di verifica del contatore di energia elettrica svolta presso la sede dell'OdI (verifica in laboratorio) potrà essere avviata solo a seguito dei ricezione, da parte del cliente, del contatore oggetto della verifica.

6.7. Strumenti campione dell'OdI utilizzati durante le attività di ispezione – Condizioni generali

Gli strumenti campione utilizzati dall'OdI per eseguire l'ispezione sono muniti di certificato di taratura rilasciato da:

- Centri di Taratura accreditati da ACCREDIA o da altri Organismi Accreditamento (AB) firmatari dell'accordo EA-MLA o ILAC-MRA per lo scopo "taratura" (calibration) nel-quadro e nei limiti previsti dalle CMC pubblicate dagli AB;
- Istituti Metrologici Nazionali (NMI) e Istituti Designati (DI) i cui servizi (CMC) sono idonei e coperti dall'Accordo Internazionale di Mutuo Riconoscimento (CIPM MRA) e inseriti nel database KCDB del BIPM.

6.8. Modalità di pagamento – Condizioni generali

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario e secondo le distinte coordinate bancarie indicate nelle fatturazioni.
Dall'importo dovuto non potranno essere decurtate somme a qualsivoglia titolo (es. spese bancarie, abbuoni, ecc.).
Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento può dare avvio ai provvedimenti sanzionatori.
La consegna dei documenti emessi (es. rapporti di verifica, certificati, etc.) avrà luogo:

a) ad avvenuto pagamento della prestazione: *modalità di consegna abituale*.
b) al termine della prestazione, con la contestuale emissione della relativa fattura: *modalità di consegna riservata a determinati committenti abituali, che non hanno manifestato problemi di solvibilità, inseriti nell'elenco clienti, costantemente aggiornato.*

PARTE SECONDA

7. REQUISITI SPECIFICI PER L'ATTIVITA' Di ISPEZIONE AI FINI FISCALI

7.1. Impegni del cliente

Oltre a quanto già riportato al paragrafo 5.3 "Impegni del cliente – condizioni generali" il cliente dell'OdI per l'attività di ispezione ai fini fiscali si impegna a:

- conservare il rapporto di ispezione ricevuto dall'OdI con protocollo dell'ADM applicando apposita marca da bollo del valore corrente.
- Mettere a disposizione durante la verifica del personale che conosca l'impianto. Nel caso in cui l'ispettore proceda con la verifica in solitaria, l'OdI non si assume responsabilità per eventuali fermi impianto e non procederà in autonomia ad operazioni tecniche al di fuori del sistema di misura non garantendo la conclusione della verifica. In quest'ultimo caso sarà necessaria un secondo intervento che verrà conteggiato con un nuovo preventivo.

7.2. Impegni dell'Organismo di Ispezione e garanzie per il cliente

Vale quanto riportato nelle condizioni generali.

7.3. Offerta economica (attivazione del servizio)

Vale quanto riportato nelle condizioni generali.

7.4. Pianificazione dell'attività di ispezione

Vale quanto riportato nelle condizioni generali.

7.5. Strumenti campione dell'OdI utilizzati durante l'attività di ispezione

Vale quanto riportato nelle condizioni generali.

7.6. Svolgimento dell'attività di ispezione ai fini fiscali

Le attività di ispezione, condotte dall'Organismo di Ispezione di DQUADRO ENERGIE, dqmisure – Organismo di Ispezione sui contatori di energia elettrica ai fini fiscali possono essere svolte:

1. presso la sede dell'Organismo di Ispezione;
2. presso il cliente dove si trova il contatore di energia elettrica già installato su impianto.

L'OdI esegue l'ispezione secondo procedure interne documentate definite nella piena ottemperanza delle prescrizioni normative e sono rivolte ad accertare il rispetto di tutti gli specifici requisiti imposti.

In sede di verifica del contatore di energia elettrica, condotta presso la sede dell'Organismo di Ispezione, vengono eseguiti i controlli previsti dalla procedura di ispezione, tra i quali possiamo elencare:

- controllo (presenza e integrità) dei suggelli presenti sul contatore;
- controllo e rilievo dei dati di targa del contatore e confronto con le relative schede tecniche;
- rilievo fotografico;
- rilievo dei parametri quali registri del contatore, temperatura, umidità relativa.

La verifica sul contatore è suddivisa nei seguenti interventi:

- prova a carico fittizio;
- prova marcia a vuoto;
- prova di avviamento;
- prova verifica della corretta integrazione del numeratore;
- applicazione suggelli.

In sede di ispezione del contatore di energia elettrica condotta su campo vengono eseguiti i controlli previsti dalla procedura di ispezione, tra i quali possiamo elencare

- controllo (presenza e integrità) dei piombi presenti sull'impianto e la loro corrispondenza con l'ultimo certificato/rapporto emesso alla taratura/ispezione precedente;
- controllo dell'esatta inserzione e del collegamento del contatore in conformità allo schema unifilare fornito dal cliente;
- controllo e rilievo dei dati di targa del complesso di misura;
- controllo della corrispondenza tra la tensione e corrente nominali del contatore e la tensione e correnti nominali al secondario dei trasformatori di misura nonché il coefficiente di conversione nominale complessivo del sistema di misura;
- controllo delle modalità di installazione e di dimensionamento sia delle apparecchiature di misura che delle connessioni;
- rilievo fotografico;
- rilievo dei parametri quali registri del contatore, distorsione armonica, temperatura, umidità relativa.

L'ispezione sul contatore è suddivisa nei seguenti interventi:

- rimozione suggelli;
- verifica prestazione TA, TV e resistenze zavorra (ove necessario)
- prova a carico reale;
- prova verifica della corretta integrazione del numeratore;
- prova a carico fittizio (ove possibile);
- prova marcia a vuoto (ove possibile);
- prova di avviamento (ove possibile);

- prova verifica della corretta integrazione del numeratore a carico fittizio (se non effettuata a carico reale e ove possibile);
- applicazione suggelli.

L'evidenza di tutte le verifiche sopra elencate è riportata in appositi fogli di lavoro che sono parte integrante del rapporto di ispezione.

7.7. Rapporto di ispezione ai fini fiscali

A seguito di ogni attività di ispezione condotta su campo o presso la sede dell'OdI, sia con esito positivo che negativo, viene sempre rilasciato al cliente un rapporto di ispezione contente i risultati della stessa.

Al termine dell'ispezione svolta su campo l'ispettore non rilascia direttamente al cliente un rapporto di ispezione (che verrà inviato successivamente), ma un report di fine lavori "Check up organizzativo e chiusura intervento" che viene sottoscritto sia dall'ispettore che dal Cliente. Il report "Check up organizzativo e chiusura intervento" contiene le seguenti informazioni principali: la sede in cui è stata svolta l'ispezione, i dati indentificativi dell'oggetto da ispezionare, il nome dell' ispettore e il giorno in cui l'ispezione è stata eseguita, una dichiarazione dell' ispettore che l'impianto risulta funzionante alla conclusione dei lavori richiesti e che non è stato oggetto di furti e/o manomissioni, una dichiarazione che solleva l'OdI da responsabilità in riferimento ad eventuali problematiche riscontrate sull'impianto successivamente all'intervento.

rapporto di ispezione(sia per le ispezioni condotta su campo che per quelle condotte presso la sede dell'OdI) viene sempre sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte del Direttore dell'Organismo di Ispezione o dal suo sostituto, oltre che ad essere inviata al cliente ai fini per il controllo dei dati societari.

Contemporaneamente viene emessa fattura al cliente, qualora non fosse già stata emessa prima della verifica, il quale si impegna ad effettuare il pagamento secondo le modalità e le tempistiche indicate al suo interno.
A seguito del pagamento della fattura, salvo diversi accordi presi tra le parti, verrà emesso il rapporto di ispezione.

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l'obbligo di trasmissione telematica dei certificati di verifica fiscale dei sistemi di misura di energia elettrica (circolare Dogane Prot. 436262/Ru del 01/12/2020).

La trasmissione dei certificati viene effettuata dai laboratori autorizzati dalle Dogane mediante appositi sistemi informatici.

Successivamente all'invio, il sistema informatico rilascia un file pdf del certificato munito del protocollo identificativo dell'Agenzia. Tale rapporto protocollato viene inviato via PEC al cliente.

Il cliente dell'impianto dovrà obbligatoriamente stampare, apporre una marca da bollo da 16,00 € e tenere agli atti per eventuale verifica da parte delle Dogane, il rapporto di ispezione inviato via PEC.

La consegna del certificato all'UD territorialmente competente non è più richiesta in quanto il medesimo Ufficio potrà procedere alla verifica che i sistemi di misura dell'officina elettrica siano dotati dei prescritti certificati tramite apposita applicazione.

PARTE TERZA

8. REQUISITI SPECIFICI PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DM 93 DEL 21-04-2017

8.1. Impegni dell'Organismo di Ispezione e garanzie del cliente

Oltre a quanto già riportato al paragrafo 5.2 "Impegni dell'Organismo di Ispezione e garanzie per il cliente – condizioni generali", l'OdI si impegna a:

a) dotare lo strumento di misura sottoposto alla prima verificazione periodica di un libretto metrologico conforme all'allegato V del DM 93/2017, senza onere per il titolare dello stesso e solo nei casi in cui non vi abbia già provveduto il fabbricante;
b) Eseguire la verificazione periodica entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta (offerta economica accettata);
c) inviare telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di Commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati contenente almeno i seguenti elementi:
   - nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
   - indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
   - codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
   - tipo dello strumento;
   - marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
   - numero di serie dello strumento;
   - specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
   - data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;
   - esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
   - anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;
   - nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
d) registrare su supporto cartaceo o informatico, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione e il relativo esito.
e) applicare, a seguito della verificazione periodica, sullo strumento, o se non possibile sullo strumento, sul libretto metrologico un contrassegno che attesta l'avvenuta verificazione e l'esito della stessa con una etichetta conforme al DM 93/2017.

8.2. Impegni del cliente

Oltre a quanto già riportato al paragrafo 5.3 "Impegni del cliente – condizioni generali" il cliente dell'OdI per l'attività di verificazione periodica DM 93 del 21-04-2017 si impegna a:

a. richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico

b. comunicare, entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo
c. mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
d. curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
e. conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
f. curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e li loro non utilizzo quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
g. comunicare alla Camera di Commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento nei casi in cui quest'ultimo, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, sia utilizzato presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verificazione periodica.

8.3. Offerta economica (attivazione del servizio)

Vale quanto riportato nelle condizioni generali.

8.4. Pianificazione dell'attività di ispezione

Oltre a quanto già riportato al paragrafo 5.5 "Pianificazione dell'attività di ispezione – condizioni generali", per le attività di verificazione periodica ai sensi del DM 93 del 21-04-2017, l'OdI prende accordi con il Cliente per programmare l'Ispezione entro i termini concordati tra le parti, non oltre comunque 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

8.5. Strumenti campione dell'OdI utilizzati durante l'attività di ispezione

Vale quanto riportato nelle condizioni generali.

8.6. Svolgimento dell'attività di verificazione periodica ai sensi del DM 93/2017

Le attività di ispezione, condotte dall'Organismo di Ispezione di DQUADRO ENERGIE, dqmisure – Organismo di Ispezione sui contatori di energia elettrica ai fini del DM 93/2017 possono essere svolte presso il cliente dove si trova il contatore di energia elettrica.

L'OdI esegue l'ispezione secondo procedure interne documentate definite nella piena ottemperanza delle prescrizioni normative e sono rivolte ad accertare il rispetto di tutti gli specifici requisiti imposti.

In sede di ispezione del contatore di energia elettrica condotta su campo vengono eseguiti i controlli previsti dalla procedura di ispezione, tra i quali possiamo elencare:

- controllo dei dati di targa del contatore;
- controllo della data e ora indicati dal contatore se presenti;
- controllo del parametro importato per la conversione dei kWh misurati con il valore indicato nel numeratore (k interno del contatore);
- controllo se il k interno del contatore tiene conto o meno dell'eventuale presenza di trasformatori di misura;
- controllo della corretta integrazione del numeratore;
- controllo visivo finalizzato ad accertare la presenza delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigili o di altri elementidi protezione anche di tipo elettronico come previsti dalla normativa applicabile;

- controllo che, in caso di riparazione che ha comportato la rimozione di un elemento di protezione o sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con i sigilli di protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto metrologico

L'ispettore riporta nel rapporto di ispezione le caratteristiche metrologiche del contatore, degli eventuali trasformatori di misura e dello strumento campione utilizzato per la verifica periodica.

La verifica periodica sul contatore è suddivisa nei seguenti interventi:

- verifica della corretta inserzione del contatore; qualora i contatori sono in combinazione con trasformatori di misura sono verificati anche i segnali di tensione e di corrente provenienti da detti trasformatori, ai fini del riscontro di massima del rapporto di trasformazione, della corretta installazione e del corretto funzionamento degli stessi;
- verifica che il contatore opera nei limiti di temperatura previsti;
- verifica che il contatore, eventualmente in combinazione con trasformatori di misura, è correttamente dimensionato ed è installato ed utilizzato rispettando le indicazioni del fabbricante;
- verifica della corretta integrazuine del numeratore;
- prova a carico reale, nel caso in cui il carico reale è superiore alla I_{min} contemplata nelle norme di prodotto del contatore oggetto della verifica;
- Prova a carico fittizio nel caso in cui non è possibile effettuare la prova a carico reale;
- applicazione suggelli.

L'evidenza di tutte le verifiche sopra elencate è riportata nel rapporto di ispezione.

8.7. Rapporto di ispezione di verificazione periodica ai sensi del DM 93/2017

Al termine dell'ispezione svolta su campo l'ispettore rilascia direttamente al cliente un report di fine lavori "Check up organizzativo e chiusura intervento" che viene sottoscritto sia dall'ispettore che dal Cliente. Il report "Check up organizzativo e chiusura intervento" contiene le seguenti informazioni principali: la sede in cui è stata svolta l'ispezione, i dati indentificativi dell'oggetto da ispezionare, il nome dell' ispettore e il giorno in cui l'ispezione è stata eseguita, una dichiarazione dell' ispettore che l'impianto risulta funzionante alla conclusione dei lavori richiesti e che non è stato oggetto di furti e/o manomissioni, una dichiarazione che solleva l'OdI da responsabilità in riferimento ad eventuali problematiche riscontrate sull'impianto successivamente all'intervento.

A seguito della verificazione periodica l'ispettore incaricato compila il rapporto di ispezione conforme alla scheda F dell'allegato B del DM 93/2017, che contiene anche i risultati e l'esito dell'ispezione. Tale documento viene firmato dall'ispettore e dal titolare dello strumento per presa visione e rilasciato in copia al titolare dello strumento.

Il rapporto di ispezione viene sottoposto a riesame dall'organismo entro 4 giorni dalla data della verificazione periodica e in caso di modifiche al rapporto di ispezione il nuovo rapporto viene inviato entro 2 giorni al titolare dello strumento con raccomandata insieme al nuovo contrassegno da applicare e le istruzioni del caso.

L'originale del rapporto di ispezione viene emesso in duplice copia: una copia viene conservata dal CAB e l'altra viene rilasciata al cliente. Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa da parte del CAB, in formato cartaceo o elettronico, alla camera di

commercio competente per territorio e all'Agenzia delle Dogane in caso di implicazioni fiscali.

PARTE QUARTA

9. UTILIZZO DEI RAPPORTI DI ISPEZIONE – CONDIZIONI GENERALI

Il rapporto di ispezione può essere utilizzato dal cliente per attestare l'attività di ispezione e i relativi risultati.

Il Cliente può utilizzare o pubblicare il Rapporto di Ispezione, ma solo nella loro forma integrale e senza indurre in errore circa il significato e i limiti di validità di tale documento.

Per l'utilizzo o riproduzione non integrale, deve essere espressamente richiesta autorizzazione preventiva dell'OdI.

Il cliente può fare riferimento al Rapporto di Ispezione, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc; ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il Rapporto riguarda esclusivamente le attività di ispezione oggetto del presente Regolamento.

Il Cliente non potrà dichiarare che un impianto/prodotto/attrezzatura/sito non oggetto di ispezione abbia superato le verifiche di ispezione previste, né può dichiarare di aver superato le verifiche di ispezione qualora l'attività non sia terminata con la consegna del rapporto di ispezione.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei rapporti di ispezione rilasciati dall'OdI purché riproducano integralmente gli originali.

Oltre alle azioni previste dal presente Regolamento, ogni utilizzo abusivo del Rapporto di Ispezione operato dal Cliente o da terzi, dà diritto all'OdI di intraprendere, nell'ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.

10. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI - CONDIZIONI GENERALI

10.1. Reclami

Il Cliente può avanzare un reclamo in forma scritta per mezzo di PEC, e-mail, fax o raccomandata A/R indirizzata presso la sede legale dell'OdI. L'OdI provvederà ad una prima risposta di presa in carico del reclamo entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento.
Eventuali reclami possono essere presentati anche da soggetti diversi dal Cliente per i quali sussiste un interesse indiretto rispetto all'attività svolta dall' OdI.

L'OdI, si impegna ad effettuare tutte le verifiche del caso e, al termine del processo di gestione del reclamo, a informare il reclamante del relativo esito e della avvenuta attuazione di tutte le azioni di propria competenza.

Il reclamo viene gestito da persona interna dell'OdI non collegata rispetto all'oggetto del reclamo stesso.

Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso, il reclamante viene sempre informato per iscritto dell'esito del reclamo e dell'avvenuta attuazione di tutte le azioni di propria competenza.

10.2. Ricorsi

Il Cliente che abbia conseguito il Rapporto di Ispezione può presentare ricorso, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del Rapporto stesso, contro il suo contenuto, esponendo le ragioni del proprio dissenso per iscritto tramite raccomandata A.R., da indirizzarsi al Rappresentante Legale dell'OdI. Il ricorso dovrà contenere i seguenti dati:

- nominativo del Cliente,
- l'oggetto del ricorso,
- le motivazioni che hanno portato a ricorrere,
- eventuali allegati a sostegno delle motivazioni citate,
- la firma del ricorrente.

L'assenza di uno o più degli elementi citati sopra e il mancato rispetto dei termini di presentazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso viene gestito da persona interna dell'OdI non collegata rispetto all'oggetto del ricorso stesso.

L'OdI invia una conferma di ricevuta del ricorso entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso.

L'OdI dovrà trattare il ricorso entro 15 giorni dalla data del suo ricevimento e potrà disporre tutti gli accertamenti del caso, eventualmente sentendo il ricorrente. La decisione relativa al ricorso viene comunicata per iscritto dall'OdI al Cliente ricorrente entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Le indagini e le decisioni di ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria verso il ricorrente. Le spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento.

10.3. Contenziosi

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cuneo.

11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO – CONDIZIONI GENERALI

Nel caso di modifiche al presente Regolamento, a seguito di modifiche dei requisiti normativi di riferimento, l'OdI comunicherà tempestivamente per iscritto al Cliente la natura delle modifiche e la data di entrata in vigore delle stesse, nell'ambito del rapporto contrattuale in essere, compreso il tempo necessario per apportare gli eventuali conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare, allegando relativa copia del documento modificato.

La mancata accettazione delle modifiche da parte del Cliente, è causa di risoluzione del contratto.